



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 60 del 05.11.2013
Pubblicata la deliberazione dal 07/11/2013 al 22/11/2013
Modificato con deliberazione del C.C. n° 70 del 07.09.2023
Pubblicata dal 08.09.2023 al 23.09.2023
Esecutiva dal 19.09.2023

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	Definizione delle entrate patrimoniali	<i>Pag. 3</i>
TITOLO II	GESTIONE DELLE ENTRATE	
<i>Art. 5</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 4</i>
TITOLO III	RISCOSSIONE	
<i>Art. 8</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Compensazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Tutela giudiziaria</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Dilazioni di pagamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 bis</i>	<i>Dilazioni del pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>	<i>Pag. 6</i>
TITOLO IV	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ed in attuazione delle disposizioni dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti europei, erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, entrate derivanti da sanzioni amministrative, corrispettivi e tariffe per la fornitura e concessione di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Le entrate comunali sono gestite direttamente dal Comune, con facoltà di affidare a terzi, singolarmente per ciascuna o cumulativamente per due o più tipologie di entrata, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche disgiuntamente. Al riguardo si applicano le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, viene designato un funzionario responsabile al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle singole entrate non tributarie i responsabili dei diversi settori o servizi ai quali le stesse sono affidate nel Piano esecutivo di gestione o da altro provvedimento amministrativo.
2. Il soggetto responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria. Questi provvede inoltre a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario e verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

TITOLO III – RISCOSSIONE

Art. 8

Riscossione

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata:
 - direttamente dagli uffici comunali;
 - dal Concessionario nazionale;
 - dalla Tesoreria comunale;
 - da società totalmente o parzialmente partecipata dal Comune;
 - dai soggetti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Il versamento in tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento comunale di contabilità.
4. Il tesoriere e gli altri agenti contabili sono tenuti al rilascio del conto della gestione come da normativa vigente.

Art. 9

Compensazione

1. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diverse annualità d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo accettata dal Comune e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare, al responsabile dell'entrata per la quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione utilizzando il credito vantato.
3. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere presentata all'ufficio almeno venti giorni prima della data prevista per il pagamento di quanto dovuto e dovrà indicare i dati identificativi del contribuente, l'indicazione esatta del credito che intende utilizzare per la compensazione, nonché l'indicazione esatta del debito che intende estinguere totalmente o parzialmente mediante la compensazione.
4. L'ufficio, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione ed a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi tramite ruolo e per l'addizionale comunale all'IRPEF.
6. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti e nel rispetto delle norme contabili vigenti.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1. Spetta al dirigente del Settore competente costituirsi in giudizio e rappresentare l'ente dinanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546. A tale scopo il dirigente può delegare un funzionario o altro dipendente a rappresentarlo nel procedimento.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
3. Nel caso di condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, esse rimarranno a carico dell'ente stesso.

Art. 11

Dilazioni di pagamento

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovato da idonea documentazione che il contribuente versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica, il responsabile dell'entrata, tributaria e non, prima dell'inizio delle procedure esecutive di riscossione coattiva, può concedere rateizzazioni delle somme dovute a qualsiasi titolo, comprensive di sanzioni ed interessi, secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare apposita istanza al responsabile dell'entrata, adeguatamente motivata e documentata, integrandola eventualmente su richiesta dell'ufficio.
3. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso quando il contribuente si trovi sottoposto ad una procedura concorsuale. Lo stesso beneficio non sarà concesso anche

nel caso in cui il contribuente, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale, salvo il caso in cui assolva interamente al debito oggetto della precedente rateizzazione.

4. Il numero delle rate concedibili sarà determinato sulla base del seguente schema:
 - fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
 - da 100,01 euro a 500,00 euro fino a quattro rate mensili;
 - da 500,01 euro a 3.000,00 euro da cinque a dodici rate mensili;
 - da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro da tredici a ventiquattro rate mensili.
 - oltre euro 6.000,01 euro da venticinque a trentasei rate mensili.L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100,00 euro.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Lo stesso carico non potrà usufruire di ulteriori rateizzazioni.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale che devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.
7. È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento dei contributi dovuti per i permessi di costruire e per le denunce di inizio attività approvato dall'Ente.

Art. 11 bis

Dilazioni del pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. La dilazione/rateizzazione del pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di ogni somma accessoria, è disposta, gestita e disciplinata da ERP, secondo le seguenti regole:
 - A) per i canoni sociali di 40,00 euro e quelli con canone sociale 7% (fasce di reddito A e B):
 - a1) acconto del 5% dell'importo dovuto, o in alternativa all'acconto, l'attivazione del RID bancario;
 - a2) piano di rientro con rata di importo compreso fra 0,5 e 1 volta l'affitto e con durata massima di 120 rate;
 - B) Per quanto riguarda i canoni al 12 – 14 – 16% del reddito convenzionale/canone oggettivo (fasce di reddito C, D ed E):
 - b1) acconto del 10% dell'importo dovuto, oppure in alternativa all'acconto l'attivazione del RID bancario;
 - b2) piano di rientro con rata di importo compreso fra 0,5 e 1 volta l'affitto e con durata massima di 120 rate.
 - C) Per situazioni che non rientrino per gravità nelle fattispecie sopra descritte, dovrà essere studiato un piano di rientro "su misura", concertato direttamente con la dirigenza

dell'ente, in accordo con uffici casa e servizi sociali dell'ente cui fa capo il debito, al fine di non aggravare situazioni reddituali già parzialmente compromesse.

- D) L'assegnatario moroso decade dal beneficio della dilazione/rateizzazione dei canoni di locazione in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive ovvero nel caso in cui le rate non consecutive rimaste scoperte superino 5 volte l'ammontare dell'affitto.
- E) Sarà possibile una rinegoziazione del beneficio della dilazione/rateizzazione, se sono state pagate almeno 12 rate consecutive.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al precedente articolo 11, comma 7.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.